

06902202203		
TRIBUNALE DI CHIETI		
N. 2391	DATA 10/12/2021	
UOR	CC	RUO
Funzione 4	Macroattività 3	Attività
Fascicolo 4		Subfascicolo
Forensi di Chieti e Pescara		

TRIBUNALE DI CHIETI

Ai Consigli degli Ordini Forensi di Chieti e Pescara

p.c Alla Presidente della Corte di Appello di L'Aquila, Dott.ssa Fabrizia Francabandera

Pc: al Presidente del Tribunale di Chieti, Dott. Guido Campli

Al Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. Angelo Bozza

Al Presidente della Sezione civile del Tribunale di Pescara, Dott. Carmine Di Fulvio

Oggetto: estratto del verbale della riunione ex art. 47 quater Ordinamento Giudiziario, dei Tribunali di Chieti e di Pescara, del 29 ottobre 2021 - Questioni e prassi in materia di volontaria giurisdizione

Gent.mi Presidenti e Consiglieri dei Consigli degli Ordini Forensi di Chieti e Pescara, d'intesa con il Presidente del Tribunale di Chieti, Dott. Guido Campli, con il Presidente del Tribunale di Pescara, Dott. Angelo Bozza e con il Presidente della Sezione civile del Tribunale di Pescara, Dott. Carmine Di Fulvio, Vi mando - al fine della diffusione agli Avvocati e, in quest'ambito ed in particolare, agli Avvocati iscritti negli elenchi dei professionisti disponibili a ricoprire gli incarichi di amministratori di sostegno, tutori etc. - **l'estratto del verbale della riunione del 29 ottobre 2021 ex art. 47 quater Ordinamento Giudiziario, dei Tribunali di Chieti e di Pescara**, nella quale sono state affrontate alcune importanti questioni, di seguito indicate, in materia di **volontaria giurisdizione**:

- *Passaggio da interdizione/inabilitazione a amministrazione di sostegno: necessità vs opportunità;*
- *Modalità di audizione interdicensi/inabilitandi/beneficiaria ADS tramite l'applicativo Teams durante la pandemia COVID-19;*
- *Impugnabilità dei provvedimenti del Giudice Tutelare dinanzi alla Corte d'Appello (Sezioni Unite n. 21985/2021);*
- *Ripartizione delle competenze tra Giudice Tutelare e Tribunale in composizione collegiale in tema di autorizzazioni relative a minori e altri soggetti fragili;*
- *Ricovero in struttura contro la volontà del beneficiario dell'amministrazione di sostegno (c.d. ricovero coatto).*

La organizzazione periodica di riunioni ex art. 47 quater O.G. condivise tra gli Uffici Giudiziari del Distretto e la **condivisione con l'Avvocatura** delle relazioni di



approfondimento giuridico ivi espletate sono previste dal progetto della **BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA ABRUZZESE** (www.giurisprudenzaabruzzo.it) come uno dei veicoli di conoscenza e di confronto della giurisprudenza e delle prassi degli Uffici Giudiziari del nostro Distretto.

Segnalo, altresì, che sul predetto sito sono **liberamente consultabili** (sia attraverso i canali di ricerca ipertestuali della banca dati, sia nella sezione "*Reports ex art. 47 quater O.G.*" presente sulla *home page*) tutti i **Reports** degli approfondimenti giuridici di volta in volta operati dai Tribunali di Chieti e Pescara in occasione delle riunioni sezionali dei Magistrati.

Cordiali saluti.

Chieti, lì, 10 dicembre 2021

Dott. Gianluca Falco

Presidente della Sezione civile del Tribunale di Chieti

Coordinatore della Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese

TRIBUNALI DI CHIETI E DI PESCARA

VERBALE DELLA RIUNIONE *EX ART. 47-QUATER O.G. DEL 29* OTTOBRE 2021, CONDIVISA DALLE SEZIONI CIVILI DEI TRIBUNALI DI CHIETI E DI PESCARA

Oggi 29 ottobre 2021, alle ore 15.00, in collegamento tramite l'applicativo "Teams", si svolge la riunione ex art. 47 quater O.G., condivisa dalle Sezioni civili dei Tribunali di Chieti e Pescara, in conformità a quanto previsto dal progetto distrettuale "BANCA DATI DELLA GIURISPRUDENZA ABRUZZESE (www.giurisprudenzaabruzzo.it).

Lo scopo della presente riunione condivisa - osserva il Dott. Gianluca Falco, Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Chieti e coordinatore della summenzionata banca dati - è quello di approfondire - tra i magistrati dei due Uffici Giudiziari assegnatari dei procedimenti in materia di volontaria giurisdizione - alcune importanti questioni, nuove ovvero seriali, relative a tale tipologia di affari.

Sono, pertanto, presenti:

Dott. Mariano Angelo Bozza, Presidente del Tribunale di Pescara

Dott. Carmine Di Fulvio, Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Pescara

Dott. Gianluca Falco, Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Chieti

Dott. Marcello Cozzolino, Magistrato

Dott.ssa Laura Ciarcia, Magistrato

Dott. Nicola Valletta, Magistrato

Dott. Francesco Turco, Magistrato

Dott. Francesco Grassi, Magistrato

Dott.ssa Diana Genovese, Magistrato

Dott.ssa Cleonicè Gabriella Cordisco, Magistrato

Dott.ssa Ilaria Prozzo, Magistrato

Dott.ssa Lorella Scelli, Giudice Onorario

Dott.ssa Sabrina De Simone, Giudice Onorario

Dott.ssa Sofia Nanni, Giudice Onorario

Dott.ssa Filomena Maria Cofone, Giudice Onorario



Passaggio da interdizione/inabilitazione a
amministrazione di sostegno: necessità vs opportunità

(Rel. Dott.ssa Diana Genovese)

Come è noto sappiamo, nei nostri Tribunali sono pendenti, tuttora, una serie di tutele e curatele aperte prima dell'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Può, pertanto, accadere che a seguito dell'introduzione legislativa dell'istituto dell'amministrazione di sostegno alcune delle tutele o curatele precedentemente aperte si rilevino, per effetto della sopravvenienza normativa (legge 9 gennaio 2004, n. 6 che ha istituito l'amministrazione di sostegno), inopportune se non del tutto inutili. Si tende, infatti, a ritenere che prima dell'introduzione del nuovo istituto vi fosse un vero e proprio vuoto normativo, in quanto non era possibile graduare l'incapacitazione della singola persona nella misura strettamente necessaria a vicariarne le specifiche e concrete esigenze personali.

Può farsi l'esempio, più che comune, dell'istituto dell'interdizione applicato – *ante* 2004 – a soggetti con patologie psichiatriche gravi, ma non tali da compromettere del tutto la capacità di intendere e di volere del soggetto, essendo possibile riscontrare nello stesso ancora delle rilevanti aree di residue capacità (ad esempio, spesso assistiamo a casi di tutele giudiziali aperte anche solo per “forzare” un trattamento sanitario o un percorso di cure che la persona da interdire non intendeva accettare, pur residuando la capacità di gestire personalmente un piccola pensione di invalidità). In tali casi, tuttavia, alla persona interdetta è impedito lo svolgimento di qualunque atto sotto il profilo patrimoniale, anche solo finalizzato alla gestione di poche decine o centinaia di euro al mese per provvedere a soddisfare le sue esigenze primarie. Altre volte, invece, è l'istituto dell'inabilitazione a rivelarsi inadeguato laddove il corso del tempo renda necessario rappresentare la persona inabilitata nello svolgimento di atti di ordinaria amministrazione piuttosto che di straordinaria amministrazione (ad esempio perché non vi è più – o non vi è mai stato – un patrimonio immobiliare da gestire) ovvero sostenerla in un percorso di cure (circostanza, quest'ultima, che l'inabilitazione non consente, perché non prevede alcuna rappresentanza sotto il profilo sanitario del curatore rispetto all'inabilitato).

In sostanza possono profilarsi tutta una serie di casi, anche alla stessa attenzione del Giudice Tutelare, in cui i precedenti istituti disposti risultino inadeguati alla concreta tutela del soggetto fragile. In questi casi sarebbe opportuno da parte del Giudice Tutelare, laddove emerga effettivamente una necessità di in tal senso, stimolare un'azione da parte del tutore o del curatore affinché si attivino per chiedere una revoca della precedente misura (mediante apposito ricorso al Tribunale in composizione collegiale) e la contestuale apertura dell'amministrazione di sostegno (mediante trasmissione degli

atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 429, co. 3, c.c.). Invero, va rammentato che ai sensi dell'art. 429, co. 2, c.c. "*il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui*" e, se lo stesso ritiene che la causa sia venuta meno deve informarne il Pubblico Ministero.

Si tratta, a ben vedere, di un lavoro gravoso se pensato con riguardo a tutti i fascicoli pendenti presso i nostri Tribunali e, tuttavia, utile se promosso in alcuni casi ben selezionati. Allo stesso, può rappresentare un segnale di un mutamento in senso culturale più ampio, volto a ridurre il più possibile il ricorso o il mantenimento di tali superati istituti (interdizione e inabilitazione).

Sebbene, in questa sede, non sia possibile ripercorrere tutto l'*excursus* giurisprudenziale avente ad oggetto i differenti ambiti di applicazione dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno, è possibile rilevare alcuni aspetti per il quale quest'ultimo istituto appare sempre preferibile, in quanto maggiormente protettivo del soggetto bisognoso, con l'aggiunta che, in forza del richiamo operato dall'art. 411 c.c., ogni limitazione dell'interdizione e dell'inabilitazione può essere concretamente estesa all'amministrazione di sostegno con il decreto di nomina o con un successivo. In primo luogo, l'amministratore di sostegno è soggetto ai medesimi requisiti di meritevolezza per la nomina ed ai medesimi obblighi del tutore (cfr. art. 411, comma 1, c.c., ed i relativi richiami; cfr. Cass. Pen. n. 50754/2014, in materia di qualifica di pubblico ufficiale dell'amministratore di sostegno). In secondo luogo, la protezione rispetto al compimento di eventuali atti pregiudizievoli non autorizzati è, in entrambe le misure, successiva, annullatoria, e soggetta al medesimo termine prescrizione (cfr. artt. 412 e 427 c.c.; anzi, nel novero dei soggetti legittimati, in materia di amministrazione di sostegno, figura altresì il Pubblico Ministero, diversamente che nella tutela). In terzo luogo, l'amministrazione di sostegno comporta evidenti vantaggi processuali ed economici per il beneficiario: si pensi alla dispensa dall'inventario, impossibile nella tutela (art. 362 c.c.); alla possibilità, concessa al beneficiario ma non all'interdetto, di accettare le eredità puramente e semplicemente, e quindi anche tacitamente, salva autorizzazione; alla maggiore rapidità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di autorizzazioni (cfr. artt. 375 e 411, comma 1, c.c.), ed al relativo risparmio fiscale (cfr. art. 30 D.P.R. 115/2002 e Circ. Min. Giust. 12.5.2014); alla maggiore velocità e razionalità, nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, del sistema di trasferimento dei fascicoli pendente procedura (cfr. Cass. Civ. n. 9389/2013 in materia di amministrazione di sostegno, nonché, nell'ambito della tutela, art. 343, comma 2, c.c.); alla maggiore duttilità, modifica, velocità di revoca, dell'amministrazione di sostegno (artt. 407, comma 4 e 413 c.c.); e a molte altre fattispecie ancora. In quarto luogo, la misura dell'amministrazione di sostegno, come è noto, limita in misura minore la capacità di agire del beneficiario, facendo in ogni caso salva la possibilità di estensione di effetti limitativi o decadenziali dell'interdizione (artt. 409 e 411, u.c., c.c.), in ambito sponsale (art. 85 c.c.),



di testamenti factio (art. 591, comma 2, nr. 2, c.c.), contrattuale (art.1722, comma 1, nr. 4 c.c.), societaria (artt. 2286 e 2382 c.c.) ecc. La norma di cui all'art. 411, u.c., c.c., infine, rende altresì possibile l'estensione, in favore del beneficiario – oltre che delle limitazioni e delle decadenze – anche degli “effetti”, che ben possono essere benefici, dell'interdizione (o dell'inabilitazione): tra essi vanno sicuramente ricompresi alcuni istituti in materia successoria (art. 489 c.c.), di tutela dei diritti (art. 2942, comma 1, nr. 1, c.c.); processuale civile (art. 75 e 182 c.p.c.); processuale penale (art. 166 c.p.p.; art. 120, comma 3, c.p.), ecc.

Ciò posto, in linea generale, occorre rammentare che la giurisprudenza di merito sembra favorire un passaggio dall'interdizione/inabilitazione all'amministrazione di sostegno.

In particolare, vale la pena rammentare una pronuncia del Tribunale di Trieste emessa all'indomani dell'introduzione del nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno, ove si è ritenuto: *“la revoca dell'inabilitazione o dell'interdizione invero non deve essere disposta solo quando risulti un miglioramento delle condizioni psichiche dell'interessato rispetto al momento in cui la misura è stata adottata, ma anche quando emerga la necessità di rivalutare lo strumento di tutela applicato e di sostituirlo con quello più idoneo a soddisfare le esigenze del soggetto interessato e che incida nella minor misura possibile sulla sua capacità di agire, necessità che ben potrebbe emergere dalla sopravvenienza costituita dall'entrata in vigore della legge sull'amministrazione di sostegno”* (Tribunale di Trieste, 5.10.2006, n. 913).

A questo proposito, si ritiene interessante citare anche una sentenza recentemente emessa dal Tribunale di Chieti in composizione collegiale (n. 633/2021, pubblicata il 27.9.2021, Est. Dott. Marcello Cozzolino) che ha revocato l'inabilitazione e ha restituito gli atti al Giudice Tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. In detto caso, il Collegio ha ritenuto che l'istituto dell'inabilitazione applicato fosse divenuto sostanzialmente inutile rispetto alle concrete esigenze dell'inabilitata, la quale non era titolare né di beni immobili ovvero di beni mobili registrati né tanto meno di un patrimonio di cui poter disporre compiendo atti di straordinaria amministrazione, per i quali avrebbe avuto bisogno dell'assistenza del curatore. Piuttosto, l'entità degli introiti pensionistici (€ 300,00 mensili) e le esigenze di cura emerse, rispetto alla quale l'inabilitata necessitava di assistenza, rendevano chiaramente palese che l'istituto dell'amministrazione di sostegno fosse misura concretamente più acconcia alle esigenze di questa.

Nell'ambito del lavoro di vigilanza del Giudice Tutelare, sarà dunque fondamentale selezionare attentamente i casi in cui possa profilarsi una mera questione di opportunità di revoca della misura da quelli in cui invece quest'ultima risulti assolutamente necessaria per tutelare il soggetto bisognoso. Non si tratta, pertanto, di effettuare un controllo officioso su tutte le procedure in essere presso i

Tribunali, ma di verificare, di volta in volta, dietro segnalazioni o all'esito delle relazioni periodiche del tutore (o del curatore laddove effettuate), se la misura applicata sia effettivamente utile o meno e se le esigenze del soggetto richiedano concretamente, per essere adeguatamente prese in carico, l'apertura dell'amministrazione di sostegno.

I giudici del Tribunale di Pescara e del Tribunale di Chieti concordano su quanto sinora esposto e, in particolare, sulle modalità procedurali da ultimo proposte ai fini di un controllo sulle tutele e curatele aperte compatibile con il carico di lavoro di ciascuno ufficio, fermo restando la necessità di attivarsi laddove emergano chiari e concreti elementi di inutilità della misura dell'interdizione o dell'inabilitazione applicata.

**Modalità di audizione interdidenti/inabilitandi/beneficiari dell'ADS
tramite l'applicazione Teams durante la pandemia COVID-19**

(Rel. Dott.ssa Diana Genovese)

Da quasi un anno, al fine di evitare l'accesso nelle strutture di cura e assistenza per l'audizione dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno e, dunque scongiurare la diffusione del virus COVID-19 in luoghi ove sono ricoverati soggetti particolarmente fragili, nel Tribunale di Chieti si sta procedendo, nei casi di intrasportabilità, alle audizioni tramite collegamento da remoto così come consentito dalle disposizioni emergenziali attualmente vigenti. In particolare, laddove non vi sia alcuna opposizione delle parti, si è ritenuto che tale modalità rappresenti un utile mezzo da parte del Giudice Tutelare per "sentire" (art. 407, co. 2, c.c.) la persona cui il provvedimento si riferisce. Ciò, invero, consente al giudicante di formare il proprio convincimento in ordine alla misura di protezione da applicare, senza compromettere la genuinità e l'essenzialità dell'incombente istruttorio, da ritenersi assolutamente centrale ed essenziale nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. In ogni caso, tale modalità potrebbe comunque essere utilizzata in un primo momento dal Giudice per sincerarsi delle condizioni della persona beneficiaria, senza pregiudizio per eventuali e ulteriori determinazioni istruttorie, laddove si ravvisi l'assoluta necessità di recarsi fisicamente presso il luogo in cui si trova la persona poiché il collegamento da remoto, nel caso concreto, non risulti mezzo idoneo all'espletamento dell'incombente istruttorio. L'utilità di tale modalità di espletamento dell'incombente istruttorio è stata comunque ravvisata anche in tutti i casi in cui il soggetto si trovi al proprio domicilio e non sia agevolmente trasportabile in Tribunale.



A tal fine è stato predisposto un modello di fissazione udienza per l'audizione del beneficiario tramite collegamento da remoto, cui viene contestualmente allegato un *vademecum*, da inviare alle strutture sanitarie, di assistenza e/o di cura (ovvero ai familiari conviventi o non del beneficiario presenti presso l'abitazione di quest'ultimo). In tale *vademecum* viene dettagliatamente spiegata la procedura da seguire per instaurare il predetto collegamento e lo stesso dovrà essere trasmesso da parte del ricorrente della procedura alla struttura ove è ricoverato il beneficiario qualche giorno prima dell'udienza fissata per l'audizione, al fine di preparare il collegamento per l'orario indicato nel provvedimento di fissazione udienza. Negli ultimi mesi, i risultati ottenuti sono stati di gran lunga superiori a quelli sperati e i responsabili delle strutture, di volta in volta interessate, hanno risposto in maniera positiva e collaborativa all'utilizzo di tale mezzo, presumibilmente essendo anche nel loro interesse evitare, allo stato, accessi frequenti da parte di persone esterne. Ad ogni modo, il provvedimento di fissazione udienza contiene anche l'indirizzo e-mail del Giudice al fine di un contatto tempestivo in caso di eventuali problemi di collegamento. Ciò consente, invero, di intervenire immediatamente al fine di consentire il collegamento.

Lo strumento si è rivelato concretamente utile per i procedimenti guardanti persone affette da patologie particolarmente gravi e/o invalidanti, tali praticamente da rendere (purtroppo) quasi "ultroneo" l'incombente istruttorio, per impossibilità del beneficiario di interloquire compiutamente con il Giudice. La modalità da remoto potrebbe, al contrario, ritenersi inadeguata in tutti i casi di conflitti familiari in cui sia necessario procedere all'audizione della persona beneficiaria con particolare attenzione anche eventualmente in un contesto socio-ambientale privo di influenze e condizionamenti.

Ad ogni modo, è opportuno rilevare che, laddove il Giudice Tutelare non ritenga opportuno procedere all'audizione mediante collegamento da remoto, sia necessario sempre verificare attentamente l'effettiva dimora del beneficiario (magari ormai stabilizzatasi nella struttura ove si trova ricoverato il beneficiario, situata in un circondario diverso da quello della residenza), al fine di valutare la possibilità di trasferire il fascicolo presso il Tribunale territorialmente competente. Ciò comporterebbe anche l'indubbio beneficio di garantire l'identità del Giudice che sente il beneficiario con quello che assume il provvedimento in via definitiva.

In tale senso, anche i giudici del Tribunale di Pescara si sono organizzati per l'audizione dei beneficiari tramite collegamenti da remoto. Ad ogni modo, i giudici di entrambi i Tribunali (Chieti e Pescara) concordano nel senso della non assoluta necessità dell'audizione del beneficiario in tutti quei casi di accertata e documentata patologia gravemente invalidante tale da impedire ogni forma di interlocuzione tra il soggetto beneficiario e il Giudice tutelare stesso.



**Impugnabilità dei provvedimenti del Giudice Tutelare dinanzi alla Corte
d'Appello (Sezioni Unite n. 21985/2021)**

(Rel. Dott.ssa Diana Genovese)

In data 30 luglio 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno depositato la sentenza n. 21985/2021 statuendo che i decreti del Giudice Tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720-bis, comma 2, c.p.c., unicamente innanzi alla Corte d'Appello, quale che sia il loro contenuto, decisorio ovvero gestorio.

Va innanzitutto precisato che le Sezioni Unite sono pervenute alla predetta conclusione sia attraverso un'interpretazione letterale e storica della norma che per evidenti considerazioni di economia processuale.

La VI Sezione civile, con ordinanza interlocutoria dell'agosto 2020, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, evidenziando come la questione relativa alla competenza a decidere sul reclamo contro i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno, fosse stata decisa, tradizionalmente, nel senso che la competenza della Corte d'Appello *ex art. 720-bis c.p.c.* fosse limitata avverso i soli provvedimenti coi quali si disponeva l'apertura o la chiusura dell'amministrazione stessa, spettando invece al Tribunale la competenza per i reclami avverso i provvedimenti di carattere gestorio (inclusi quelli concernenti la nomina o la sostituzione dell'amministratore). Tuttavia, una recente decisione della Corte era andata di contrario avviso, ritenendo che detta distinzione non potesse avere seguito a fronte della lettera della norma, che assegna alla Corte d'Appello la competenza su tutti i reclami in materia.

Le Sezioni Unite, nel loro ragionamento, hanno affermato innanzitutto che l'interpretazione dell'art. 720-bis c.p.c. non può andare al di là della lettera della norma trattandosi di un limite di fronte al quale si deve arrestare anche l'interpretazione costituzionalmente orientata. Ne consegue che deve essere rispettata la esplicita volontà del legislatore, desumibile appunto dal chiaro tenore letterale della citata disposizione, che ha voluto sottrarre al Tribunale il controllo sull'operato del Giudice Tutelare in una materia così sensibile, riservandola alla sola Corte di Appello. In particolare, si è precisato che non può essere considerato dirimente il riferimento nel testo della citata disposizione al "singolare" con riguardo al decreto del Giudice Tutelare, *"non potendosi inferire da tale opzione linguistica una sottintesa volontà di indicare in tal modo solo il decreto con il quale si apra la procedura di amministrazione di sostegno"*.

L'attribuzione generalizzata alla Corte d'Appello della competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno appare altresì foriera di indubbi vantaggi sul piano della semplificazione, in quanto assicura l'immediata individuazione del giudice cui indirizzare la richiesta di controllo del provvedimento impugnato, senza doversi sin da subito interrogare sul carattere decisorio o meno del provvedimento impugnato, eliminando per l'effetto anche i potenziali conflitti che la prassi applicativa ha mostrato essere ben frequenti, in merito alla corretta individuazione del giudice competente. Così come del pari risulta evidente la semplificazione che discende dalla soluzione individuata dalle Sezioni Unite, quanto alla non infrequente ipotesi in cui il medesimo decreto contenga al suo interno statuizioni di carattere gestorio e di carattere decisorio (come appunto reso evidente dal contenuto complesso che può assumere il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno *ex art. 405 c.c.*). Nel caso in cui la parte fosse interessata a contestare la legittimità ovvero l'opportunità del provvedimento sia per la parte decisoria che per quella gestoria, il reclamo, stando alla soluzione offerta dalla giurisprudenza di questa Corte, dovrebbe essere indirizzato separatamente al Tribunale ovvero alla Corte d'Appello, in ragione del contenuto del decreto, con un'evidente duplicazione dei mezzi di impugnazione.

Per maggiore chiarezza, infine, occorre ricordare che la Corte ha ribadito che la distinzione tra decreti "decisori" e "gestori" del Giudice Tutelare rileva solo ai fini del ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo esso consentito solo con riguardo ai primi provvedimenti.

Va, dunque, rammentato che il reclamo avverso il decreto del Giudice tutelare in tema di amministrazione di sostegno (a prescindere dal contenuto decisorio o non decisorio del provvedimento) si propone dinanzi alla Corte d'Appello e che il reclamo proposto dinanzi al Tribunale in composizione collegiale sarà, conseguentemente, da dichiararsi inammissibile.

Di contro, permane la competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.c. con riguardo ai decreti del Giudice Tutelare "*quando si tratti di provvedimenti indicati negli artt. 320, 321, 372, 373, 374, 376 co. 2, 386, 394 e 395 c.c.*".

Ai fini di una miglior comprensione si propone di visionare la seguente tabella sinottica.

PROVVEDIMENTO GIUDICE TUTELARE	ORGANO COMPETENTE PER IL RECLAMO
Decreto emesso nell'ambito di una procedura di amministrazione di sostegno sia di contenuto decisorio che gestorio (es. decreto di nomina	Corte d'Appello

dell'amministratore di sostegno, decreto di sostituzione dell'amministratore di sostegno, decreto o non approvazione del rendiconto etc.)	
Decreto di autorizzazione su atti di straordinaria amministrazione da compiersi da parte dei genitori, in nome e per conto del minore (art. 320 c.c.)	Tribunale in composizione collegiale
Decreto di autorizzazione all'investimento dei capitali del minore (art. 372 c.c.)	Tribunale in composizione collegiale
Decreto di autorizzazione al compimento degli atti indicati all'art. 374 c.c. (acquisito di beni, riscossione capitali, accettazione o rinuncia all'eredità, accettazione donazioni, promozione giudizi ecc.)	Tribunale in composizione collegiale
Determinazione delle modalità di erogazione o di reimpiego del prezzo derivante dalla vendita di beni ai sensi dell'art. 376, co. 2, c.c.	Tribunale in composizione collegiale
Decreto di approvazione del rendiconto (art. 386 c.c.)	Tribunale in composizione collegiale
Decreto di autorizzazione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione da compiersi in favore del minore emancipato o del curatore (art. 394 c.c.)	Tribunale in composizione collegiale
Nomina del curatore speciale in caso di rifiuto del curatore al compimento dell'atto (art. 395 c.c.)	Tribunale in composizione collegiale

**Ripartizione delle competenze tra Giudice Tutelare e Tribunale in
composizione collegiale in tema di autorizzazioni
relative a minori e altri soggetti fragili**

(Rel. Dott.ssa Diana Genovese)

Ai fini della trattazione del presente argomento, si ritiene opportuno esaminare la ripartizione delle competenze distinguendo le autorizzazioni concernenti i minori da quelle degli ulteriori soggetti fragili (interdetti, inabilitati, beneficiari dell'amministrazione di sostegno).

MINORI

1. Autorizzazione ai sensi dell'art. 320 c.c. ovvero dell'art. 316 c.c.

Occorre rammentare innanzitutto che il ricorso di cui all'art. 320, co. 3, c.c. (finalizzato al compimento degli atti di straordinaria amministrazione ivi indicati) diretto al Giudice Tutelare deve essere proposto da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore ovvero dal solo genitore che la esercita in via esclusiva (es. in caso di morte o decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte dell'altro genitore).

In difetto, siamo dinanzi ad un conflitto in ordine alle decisioni da assumere in favore del figlio minore per cui ai sensi dell'art. 316 c.c. l'organo competente a decidere è il Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 320, co. 2, c.c.

In casi dubbi, laddove il ricorso sia proposto da un solo genitore, si ritiene preferibile che il Giudice Tutelare conceda al ricorrente un termine per dedurre sulla circostanza relativa al consenso dell'altro genitore alla promozione del ricorso (ad esempio chiedendo di produrre una dichiarazione sottoscritta dall'altro genitore nella quale si afferma il consenso alla promozione del ricorso ovvero all'operazione richiesta, con allegazione della copia del documento di identità).

A titolo di esempio, si rammenta che laddove sussista un contratto tra i genitori in ordine alla trasferimento della scuola o della residenza per il minore, la competenza alla decisione è del Tribunale in composizione collegiale.

Allo stesso modo, in caso di contrasto tra i genitori in ordine alla decisione di sottoporre il minore ad un trattamento sanitario (es. vaccino COVID-19), la competenza a decidere è del Tribunale in composizione collegiale.

Diversamente, in tema di interventi sanitari (tra cui va compreso, ad esempio, anche il vaccino COVID-19 ovvero la trasfusione di sangue in caso di genitori Testimoni di Geova), laddove il disaccordo sussista tra il medico e i genitori del minore, la competenza a decidere è del Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 3, co. 5, legge n. 219/2017 (*"Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria"*).

2. Autorizzazione alla disposizione di un bene del minore proveniente da successione ereditaria (rapporti tra art. 320 c.c. e art. 747 c.p.c.)

Si tratta di un'ipotesi che abbiamo già trattato in una precedente riunione di sezione del Tribunale di Chieti che, tuttavia, vale la pena di ribadire sinteticamente considerata la sua rilevanza.

Ai sensi dell'art. 320, co. 3, c.c., *"i genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, (...) se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare"*. Invece, ai sensi dell'art. 747 c.p.c. (Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari), *"l'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739"*.

In tale ipotesi, laddove il minore *in potestate* abbia ereditato beni, appare non del tutto trasparente a quale organo giurisdizionale vada rivolta la richiesta di autorizzazione di vendita (se al Giudice Tutelare *ex art. 320 c.c.* o al Tribunale *ex art. 747 c.p.c.*).

Occorre a questo punto premettere che **i minori, per espressa disposizione legislativa (art. 471 c.c.) (così come gli interdetti e gli inabilitati ai sensi degli artt. 471 e 472 c.c.), accettano l'eredità solo ed esclusivamente con beneficio di inventario.**

La questione, circa l'organo giurisdizionale competente, è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite (S.U. 18 marzo 1981, n. 1593) che hanno affermato il seguente principio di diritto: *"anche dopo la riforma del diritto di famiglia, la competenza ad autorizzare la vendita di beni immobili ereditari del minore soggetto alla potestà dei genitori appartiene al giudice tutelare del luogo di residenza del minore, a norma del comma 3 dell'art. 320 c.c., unicamente per i beni che, provenendo da una*



successione ereditaria, si possano considerare acquisiti definitivamente al patrimonio del minore; l'autorizzazione spetta invece – sentito il Giudice Tutelare – al Tribunale del luogo dell'apertura della successione, in virtù del comma 1, dell'art. 747 c.p.c., tutte le volte in cui il procedimento dell'acquisto iure hereditario non si sia ancora esaurito, come quando sia pendente la procedura di accettazione con il beneficio di inventario e ciò sia perché in tal caso l'indagine del giudice non è limitata alla tutela del minore, alla quale è soltanto circoscritta dall'art. 320 c.c., ma si estende a quella degli altri soggetti interessati alla liquidazione dell'eredità sia perché altrimenti si determinerebbe una disparità di trattamento tra minori in potestate e minori sotto tutela, sotto il profilo della diversa competenza a provvedere in detta ipotesi per i primi (giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.) e per i secondi (tribunale quale giudice delle successioni, in base all'art. 747 c.c.)". Tale principio è stato ribadito in modo costante dalla successive pronunce della Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ. 12 marzo 1991, n. 2574; Cass. Civ. 29 ottobre 1997, n. 10637).

Si è affermato, dunque, che la procedura di accettazione dell'eredità non può ritenersi conclusa tutte le volte in cui residuino debiti o oneri di altro genere a carico dell'eredità stessa, con conseguente competenza alle relative autorizzazioni da parte del Tribunale *ex art. 747 c.p.c.* previo parere del Giudice Tutelare.

In particolare, secondo la dottrina e la giurisprudenza di merito consolidata sul punto, si può far ricorso all'autorizzazione *ex art. 320 c.c.* solo nei casi in cui l'eredità non sia gravata da debiti o da legali, non essendovi in tal caso l'esigenza di tutelare l'interesse di persone diverse da quelle del minore; alla stessa conclusioni si perviene quando l'erede, procedendo alla liquidazione individuale dell'eredità abbia soddisfatto l'interesse dei creditori e dei legatari a misura che si presentano, a norma dell'art. 495 c.c. (Cfr. Tribunale di Pistoia,, 24 maggio 2019). Al contrario, quanto sussistono passività a carico dell'eredità, trova applicazione la procedura indicata all'art. 747 c.p.c.

Al fine di verificare la competenza è dunque necessario verificare se:

- 1) il genitore sia stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto del minore, l'eredità con beneficio di inventario;
- 2) l'eredità sia stata accettata, in nome e per conto del minore, con beneficio di inventario;
- 3) è stato effettuato l'inventario dei beni relativi all'eredità (ad opera del Cancelliere o del Notaio) e lo stesso possa dirsi concluso.

→ a questo punto il Giudice adito dovrà prendere compiuta visione del verbale di inventario:



- a) se non risultano passività: la competenza a decidere spetta al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore;
- b) se risultano passività non ancora estinte: la competenza a decidere spetta al Tribunale del luogo di apertura della successione *ex art. 747 c.p.c.*, previo parere del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.

Va precisato che il procedimento di cui all'art. 747 c.p.c. riguarda estensivamente tutti gli atti di straordinaria amministrazione in genere idonei ad incidere su beni immobili di provenienza ereditaria (orientamento accolto dalla Suprema Corte la quale ha affermato, tra l'altro, che la divisione ereditaria compiuta dal minore con beneficio di inventario deve essere autorizzata dal Tribunale *ex art. 747 c.p.c.*, poiché l'autorizzazione prevista da tale disposizione è necessaria per tutti "*gli atti di straordinaria amministrazione che possono, direttamente o indirettamente, incidere sulla proprietà di beni immobili ereditari*" (Cass, Civ. n. 2994/1997). La dottrina è concorde, inoltre, nel ritenere che la nozione di alienazione utilizzata dal legislatore è più ampia di quella di vendita e comprende anche la permuta, la rinuncia transattiva, la costituzione di servitù o di altri diritti reali.

In caso di **beni mobili registrati**, i giudici del Tribunale di Pescara ritengono che laddove le passività non siano esaurite la competenza a decidere in ordine alla disposizione dei relativi beni appartenga al Giudice monocratico della Volontaria Giurisdizione (Giudice delle Successioni) ai sensi dell'art. 493, previo parere del Giudice Tutelare. L'interpretazione prende le mosse dalla vecchia formulazione dell'art. 747 c.p.c. secondo cui "*l'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i beni mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione*" prima della soppressione, per effetto dell'art. 112 D.lgs. n. 51/1998, delle parole "*per i mobili al pretore e per gli immobili*".

A questo punto, il Giudice Tutelare precisa che nel Tribunale di Chieti si è preferito, sino ad oggi, individuare quale organo competente ai fini della decisione in tema di beni mobili registrati al Tribunale in composizione collegiale, in quanto gli stessi sono stati ritenuti maggiormente assimilabili a beni immobili, anche in generale per il valore degli stessi. Tale individuazione è stata ritenuta, anche per ragioni pratiche preferibili, essendo presente al Tribunale di Chieti un solo magistrato con le funzioni di giudice tutelare e di giudice delle successioni in composizione monocratica. Ad ogni modo, i giudici del Tribunale di Chieti si riservano di valutare la questione, anche eventualmente all'esito dell'individuazione tabellare di un sostituto ogni qualvolta il magistrato che ha emesso il parere in qualità di Giudice Tutelare divenisse successivamente incompatibile come Giudice delle Successioni all'adozione del provvedimento.

3. Autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione per il minore sottoposto a tutela

Va rammentato, infine, che se il minore è sottoposto a tutela il giudice Tutelare è chiamato ai sensi degli artt. 375 c.c. e 732 c.p.c. ad esprimere solo parere in ordine all'autorizzazione dell'operazione richiesta, mentre la competenza a decidere è sempre del Tribunale in composizione collegiale.

INTERDETTI/INABILITATI

4. Autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione per l'interdetto o l'inabilitato

Per le autorizzazioni relative ad atti di straordinaria amministrazione da compiere in nome e per conto dei interdetti e degli inabilitati valgono le norme di cui agli artt. 374 e 375 c.c., per cui la competenza è rimessa a seconda dei casi al Giudice Tutelare ovvero al Tribunale in composizione collegiale.

BENEFICIARI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

5. Autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione per il beneficiario dell'amministrazione di sostegno

Per i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, le autorizzazioni di cui agli artt. 374 e 375 c.c. sono devolute esclusivamente alla competenza Giudice tutelare per effetto del richiamo di cui all'art. 411, co. 1, c.c.

6. Autorizzazione alla disposizione di un bene del beneficiario dell'amministrazione di sostegno proveniente da successione ereditaria

Come è noto, la persona sottoposta all'amministrazione di sostegno può accettare l'eredità (in via pura e semplice ovvero con beneficio di inventario) solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare.

Nel caso di accettazione con beneficio di inventario, l'amministratore di sostegno, una volta ottenuta l'autorizzazione del Giudice Tutelare dovrà provvedere a far redigere l'inventario dei beni ereditari e sottoporlo nuovamente al Giudice Tutelare quando richieda l'autorizzazione ad un'operazione che comporti la disposizione dei beni pervenuti al beneficiario per successione ereditaria. Ciò sarà necessario per verificare il perfezionamento della procedura di accettazione con beneficio di inventario e l'eventuale sussistenza di passività ereditarie, al fine di tutelare gli eventuali creditori del *de cuius*. A tal proposito sembrerebbe opportuno, anche per ragioni di coerenza sistematica, adottare il **medesimo orientamento di cui sub. 2** con riguardo ai minori *in potestate*. Pertanto, in caso di

passività risultanti dal verbale di inventario, si applicano le forme del 747 c.p.c. (parete del Giudice Tutelare e successiva trasmissione degli atti al Tribunale ai fini della decisione).

Ricovero in struttura contro la volontà del beneficiario
dell'amministrazione di sostegno (c.d. ricovero coatto)

(Rel. Dott.ssa Diana Genovese)

Oggetto di ampio dibattito è la possibilità di imporre al beneficiario dell'amministrazione di sostegno un trattamento di lungodegenza in una struttura terapeutica contro il suo volere (c.d. ricovero coatto).

Al fine di esporre la questione, si ritiene necessaria una premessa essenziale in ordine al c.d. ricovero coatto istituito con legge n. 36/1904 e ai trattamenti sanitari obbligatori come disciplinati dalla legge n. 180/1978.

Il c.d. ricovero coatto trova la sua prima disciplina nel modello istituito con legge n. 36/1904, che aveva istituzionalizzato il ricovero coatto in manicomio (le finalità pubblicistiche potevano agevolmente evincersi, oltre che negli stessi presupposti di legge, anche nei soggetti coinvolti nel procedimento di applicazione della misura). Il ricovero avveniva con la certificazione di un medico e l'ordinanza del Questore; successivamente, entro quindici giorni (tempo di osservazione), il direttore del manicomio doveva trasmettere al Procuratore della Repubblica una relazione scritta e, entro trenta giorni, la persona veniva o dimessa o sottoposta a ricovero definitivo. In quest'ultimo caso, la persona poteva essere anche interdetta. Il ricovero coatto non aveva una durata predefinita per legge e, pertanto, potenzialmente la misura poteva protrarsi nell'arco di tutta la vita del paziente. I primi cambiamenti a livello legislativo si devono alla legge n. 431/1968 (c.d. Legge Mariotti), nella quale si rinviene un chiaro tentativo di proiettare le innovazioni costituzionali nel campo dell'assistenza psichiatrica.

Tuttavia, una piena attuazione di tali principi costituzionali si è avuta solo con la legge n. 180/1978, la quale ha affermato la regola della volontarietà del trattamento sanitario (*"gli accertamenti e trattamenti sanitari sono volontari"*). Il principio di volontarietà posto alla base del rapporto medico-paziente, come si dirà, è in particolare valorizzato dalle previsioni della legge che pongono l'obbligo a carico degli operatori dei servizi e presidi sanitari di accompagnare le misure *"imposte"* con *"iniziative rivolte ad assicurare il consenso e partecipazione del paziente"* (ciò vuol dire che prima di disporre il TSO bisogna provare ad ottenere il consenso del paziente). I principi ispiratori della



nuova normativa si fondano sull'idea che il malato per guarire ha bisogno di mettersi in relazione con il mondo esterno, dedicandosi al lavoro e ai rapporti umani; egli, in altre parole, non è più considerato un individuo pericoloso, ma una persona della quale devono essere sottolineate, e non represses, le qualità umane.

Parallelamente all'affermazione di tale principio, la legge n. 180/1978 ha introdotto una specifica disciplina per gli accertamenti sanitari obbligatori (ASO) e i trattamenti sanitari obbligatori (TSO), i quali a tutt'oggi costituiscono gli unici casi previsti per legge, in conformità all'art. 32 Cost., in cui l'accertamento o il trattamento sanitario può avvenire contro la volontà del soggetto interessato.

Ai fini della presente trattazione, si avrà riguardo al procedimento di TSO per malattia mentale (art. 35 legge n. 833/1978); esso è avviato su proposta motivata di un medico, che deve essere convalidata da un altro medico appartenente al Dipartimento di salute mentale, sul presupposto di alterazioni psichiche del soggetto tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, qualora gli stessi non vengano accettati e non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il Sindaco del Comune di residenza del paziente, nella sua qualità di autorità sanitaria, entro quarantotto ore dalla predetta convalida, dispone il trattamento sanitario obbligatorio. L'ordinanza sindacale è immediatamente esecutiva e consente, dunque, ove si necessiti, il ricovero nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. Nelle successive quarantotto ore, l'ordinanza è notificata al Giudice tutelare, territorialmente competente, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, convalida o meno il trattamento sanitario.

Nella pratica, il trattamento sanitario obbligatorio costituisce frequentemente la risposta sanitaria al mancato ottenimento del consenso dell'avente diritto. Ciò che, invece, rimane nell'ombra, è che il medico non è affatto esonerato dall'obbligo di fornire al paziente tutte le informazioni necessarie per la ricerca del suo consenso. La mancanza del consenso, invero, non implica *tout court* l'emissione del provvedimento di TSO, piuttosto l'obbligo per il medico di adottare tutti gli interventi volti alla raccolta e al recupero di esso, inteso come condivisione di un programma terapeutico.

Nella messa in campo di tutti gli strumenti necessari alla raccolta o al recupero del consenso della persona, in conformità con quanto recentemente statuito dalla legge n. 219/2017, si ritiene debbano essere distinti i casi in cui al paziente - al momento del ricorrere dei presupposti per il trattamento sanitario obbligatorio - sia già stato nominato un amministratore di sostegno, da quelli in cui il paziente, invece, non è sottoposto ad alcuna misura di protezione.

Infatti, considerato che, fin dall'inizio dell'incarico, l'amministratore di sostegno dovrebbe farsi parte attiva, insieme al personale medico e ai Servizi sociali, in un vero e proprio lavoro di équipe, nella

costruzione di un percorso volto all'acquisizione da parte del beneficiario della consapevolezza della malattia e all'eventuale avvio di un progetto di cura condiviso, egli rappresenta valido strumento per la ricerca del consenso del beneficiario al percorso terapeutico ritenuto necessario in suo favore.

Tale intervento, in sincronia, dei diversi soggetti deputati alla cura della persona fragile, può svolgere quindi un'efficace funzione di argine all'emissione del TSO, che non dovrebbe, invero, scattare automaticamente, ma solo in caso di fallimento del percorso condiviso di cui si è detto e comunque solo dopo aver informato tempestivamente l'amministratore di sostegno.

Come si è accennato, tale strada è suggerita dalla stessa legge che ha istituito i trattamenti sanitari obbligatori, laddove all'art. 33, co. 5, si prevede *"gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità"*.

Appare evidente, dunque, come la mancanza o l'insufficienza di tali azioni potrebbero delineare una violazione della stessa norma che prefigura i trattamenti sanitari obbligatori. A tal proposito, è interessante notare come la valutazione del percorso decisionale che ha condotto alla scelta del trattamento sanitario obbligatorio rientri nell'analisi e nella considerazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il quale ha anche sottolineato il rischio di una sovrapposizione tra obbligatorietà e contenzione e la conseguente necessità di evitare il rischio di contenzione attraverso la messa in campo di pratiche di *de-scalation*.

Considerato che la norma che disciplina i trattamenti sanitari obbligatori prevede una durata temporale massima del ricovero, nella misura di sette giorni (eventualmente prorogabili, secondo la stessa modalità e previa rivalutazione di tutti i presupposti di cui agli artt. 33 e ss. legge n. 180/1978), è tormentata e dibattuta la questione del cosiddetto ricovero coatto del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno in una struttura di cura ed assistenza, al di fuori dei presupposti di legge per disporre il trattamento sanitario obbligatorio.

Infatti, particolarmente problematiche sono le ipotesi in cui, a fronte del conferimento all'amministratore di sostegno del potere di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il beneficiario sia affetto da una patologia che non elide completamente la sua capacità di intendere e di volere e, dunque, la possibilità di esprimere un valido dissenso all'avvio di un percorso terapeutico in regime di ricovero in lungodegenza.

Ci si chiede se sia, dunque, sufficiente il solo consenso dell'amministratore di sostegno per consentire l'ingresso e la permanenza in detta struttura ovvero se il Giudice tutelare possa autorizzare tale ricovero o comunque conferire all'amministratore di sostegno il relativo potere.

Secondo l'orientamento seguito dal Tribunale di Chieti, non solo non è sufficiente il consenso al ricovero coatto da parte dell'amministratore di sostegno, cui sia conferito il potere di rappresentanza esclusiva, ma nemmeno vi può sopperire l'autorizzazione del Giudice tutelare, se non sovvertendo i principi costituzionali e quelli posti alla base della legge n. 180/1978.

Come è noto, l'opinione non è condivisa da tutti i Giudici tutelari, tra i quali vi sono coloro che, sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 358, 371 e 411 c.c., rinvencono tra i propri poteri anche quello di autorizzare il cosiddetto ricovero coatto o di conferire all'amministratore di sostegno il potere di prestare il consenso a detto ricovero. Contestualmente all'autorizzazione/conferimento del potere all'amministratore di sostegno di prestare il consenso all'ingresso nella struttura di cura spesso, peraltro, alcuni Giudici tutelari si spingono a disporre una sorta di "*obbligo del beneficiario*" di partecipare alla terapia prescritta dai medici, nonché a disporre che il responsabile della struttura "*inibisca*" al beneficiario le dimissioni senza il consenso dell'amministratore di sostegno e/o l'autorizzazione del Giudice tutelare.

Il ragionamento che sottende a tali tipi di decisioni trova fondamento nei seguenti presupposti: 1) l'applicabilità al beneficiario dell'amministrazione di sostegno della norma di cui all'art. 358 c.c. secondo cui "*il minore (...) non può abbandonare la casa o l'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del tutore*"; 2) l'applicabilità al beneficiario dell'amministrazione di sostegno dell'art. 371 c.c. secondo cui "*il tutore (...) delibera 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato*"; 3) la possibilità ai sensi dell'art. 411 c.c., dettato nell'ambito della misura dell'amministrazione di sostegno, di applicare a tale istituto le norme previste per l'interdizione; 4) la pretestuosità del dissenso dell'amministrato.

In primo luogo, l'equiparazione fra il minore incapace per legge ad una maggiorenne sottoposto alla misura dell'amministrazione di sostegno non è risolutiva, in quanto la collocazione cui fanno riferimento gli artt. 358 e 371 c.c. riguarda il luogo di vita e non certo le cure farmacologiche cui potenzialmente può essere sottoposto il beneficiario nell'ambito di un ricovero in una struttura sanitaria. Peraltro, l'art. 3 legge n. 219/2017 prevede che anche la volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, sia tenuta in considerazione dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, chiamati ad esprimere un consenso ad un trattamento sanitario in favore del minore.

Inoltre, l'intervento del Giudice tutelare in ambito sanitario, sulla base della normativa come ricostruita nel precedente paragrafo, appare limitato alla decisione in particolari contingenze circa la necessità di compiere un singolo trattamento sanitario, ma in nessuna disposizione la legge n. 219/2017 conferisce al Giudice tutelare il potere di intervenire forzando un ricovero prolungato della persona in una struttura sanitaria.

In questo senso, non si vede come il provvedimento di autorizzazione del Giudice tutelare potrebbe superare il dissenso espresso dal beneficiario all'ingresso in una struttura di cura e assistenza, se non ponendosi in contrasto con le norme esistenti ed in particolare con la *ratio* ispiratrice della legge n. 180/1978 che ha abolito i cosiddetti ricoveri coatti, consentendoli esclusivamente nell'ambito del trattamento sanitario obbligatorio e comunque limitandoli entro una finestra temporale particolarmente breve e predeterminata per legge (sette giorni).

Ad ogni modo, è opportuno rilevare che, anche laddove un provvedimento in tal senso (di c.d. ricovero coatto) venga emesso dal Giudice Tutelare, lo stesso non sarebbe coercibile, non potendo tale Giudice avvalersi della forza pubblica per la sua esecuzione.

Occorre, a completamento dell'argomentazione, evidenziare che in talune ipotesi il ricovero presso una struttura di cura e/o assistenza è proposto non solo laddove vi sia necessità di garantire una piena aderenza alla terapia da parte del soggetto, ma anche nel caso in cui non siano o non possano essere efficacemente attivati quei servizi (per esempio, di tipo domiciliare) che consentirebbero alla persona di rimanere in un contesto abitativo autonomo, con la presenza di un adeguato supporto di cura e assistenza.

In ordine alle precedenti considerazioni, si propone la consultazione del provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Chieti pubblicato sulla Banca Dati della Giurisprudenza Abruzzese: www.giurisprudenza.abruzzo.it (Sui limiti dei poteri del Giudice Tutelare di disporre il cd. "ricovero coatto" del beneficiario di Amministrazione di Sostegno in struttura di cura e assistenza - Trib. Chieti, v.g. 491/2019, 13/10/2021, est. Genovese).

In genere, nei provvedimenti in cui viene dichiarato il non luogo a provvedere in ordine all'istanza di c.d. ricovero coatto avanzata dall'amministratore di sostegno, è comunque contestualmente disposto un invito all'amministratore di sostegno affinché si adoperi per l'avvio e/o il proseguimento di un apposito percorso, che veda coinvolti, oltre allo stesso amministratore, i familiari, il Dipartimento di Salute Mentale e i Servizi sociali (ognuno per il proprio campo di competenza), finalizzato all'individuazione delle misure di sostegno più adeguate per la persona beneficiaria, anche nell'ottica

di favorire un eventuale ricovero della persona presso una struttura di assistenza e di cura con il suo consenso.

Va, infine, precisato che le procedure in cui viene richiesto il c.d. ricovero coatto sono per lo più procedure estremamente complesse in cui si impone una verifica costante e attenta del Giudice Tutelare in ordine a tutti i passaggi posti in essere dall'amministratore di sostegno, mediante la fissazione di una o più udienze nel contraddittorio con il beneficiario, il Centro di Salute Mentale che lo ha in carico, i Servizi Sociali comunali ecc. La pratica consente di affermare che nei casi in cui sono stati coinvolti tutti i predetti soggetti (ognuno con le proprie specifiche professionalità) il dialogo assiduo con il beneficiario ha consentito il più delle volte anche il ricovero in struttura con il consenso del beneficiario stesso o comunque un netto miglioramento della situazione. L'attivazione, dunque, di un percorso di progressiva acquisizione di coscienza della malattia da parte del beneficiario e del conseguenziale suo consenso alle misure proposte dovrebbe dunque essere tempestiva, ossia attuata dal momento della nomina dell'amministratore di sostegno, anche al fine di evitare un eventuale cronicizzazione del disturbo.

L'amministratore di sostegno deve, in conclusione, fungere da strumento di raccordo, in rappresentanza del soggetto fragile, delle diverse professionalità coinvolte, adoperandosi per la costruzione di una rete di supporto attorno al beneficiario, stimolando (se non anche pretendendo) la necessaria partecipazione dei familiari, del Dipartimento di salute mentale, dei Servizi sociali affinché si adoperino – ognuno per il proprio campo di competenza – nell'individuazione delle misure di sostegno più adeguate. Al contempo, il Giudice tutelare, senza sostituirsi alle competenze delle altre professionalità coinvolte, ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento del progetto terapeutico e assistenziale e di verificare, nel tempo, la corrispondenza di esso alle specifiche esigenze del beneficiario che potrebbero in concreto mutare, richiedendo interventi migliorativi.

Le considerazioni sinora svolte sono ampiamente condivise dai giudici del Tribunale di Pescara.

Infine, i giudici della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Chieti e del Tribunale di Pescara propongono l'idea di addivenire ad un Protocollo condiviso in tema di amministrazione di sostegno e interventi socio-sanitari, coinvolgendo l'ASL, i presidi ospedalieri territoriali, il Dipartimento di Salute Mentali, i Comuni e in generale tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella cura del beneficiario.


omissis



Verbale chiuso alle ore 18.05.

Il Presidente di Sezione del Tribunale di Chieti

Dott. Gianluca Falco

Handwritten signature of Gianluca Falco in black ink, written over the printed name.


Il Presidente di Sezione civile del Tribunale di Pescara

Dott. Carmine Di Fulvio

Handwritten signature of Carmine Di Fulvio in black ink, written over the printed name.

Il Magistrato Segretario

Dott. Francesco Grassi

Handwritten signature of Francesco Grassi in black ink, written over the printed name.

